



PARERE MOTIVATO
n. 71 in data 22 Marzo 2016

OGGETTO: COMUNE DI COSTERMANO (VR).
Rapporto Ambientale alla variante parziale n. 2 al Piano di Assetto del Territorio .

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** Il Comune di Costermano con nota n.9307 del 27.11.15, assunta al prot. reg. al n.485593 del 30.11.15, inviava:
- DCC n.41 del 19.11.15 di adozione della seconda variante al PAT;
 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale TAV 1;
 - Carta delle invariati TAV 2;
 - Carta delle fragilità TAV 3;
 - Carta della trasformabilità TAV 4;
 - Norme Tecniche;
 - Relazione di Progetto e Relazione Comparativa;
 - Relazione Tecnica;
 - Relazione Sintetica;



- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Dichiarazione di Avvio di procedura Vinca;
- Relazione Sintetica di aggiornamento;
- Relazione Geologica;
- Carta geomorfologica;
- Valutazione di Compatibilità idraulica;
- Carta della compatibilità idraulica;
- Parere n.17912 del 2.11.15 del Consorzio di Bonifica Veronese;
- Richiesta di parere agli enti;
- Parere n.448421 del 5.11.15 di compatibilità idraulica.

A seguito della richiesta di integrazioni n.11811 del 13.01.16, il Comune con nota n.971 del 15.02.16, assunta al prot. reg. al n.58307 del 15.02.16, inviava:

- DGC n.117 del 29.06.15 di approvazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- DCC n.8 del 4.02.16 di esame delle osservazioni pervenute e controdeduzioni;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- Estratto di pubblicazione ne "L'Arena" e "Corriere di Verona" del 27.11.15;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale che sono pervenute n.3 osservazioni non hanno attinenze ambientali;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 203/2015 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VinCA-NUVV):

""Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la Variante 2 al PAT, nel Comune di Costermano (VR).

Pratica n. 3151

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;



VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Giacomo De Franceschi, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 485593 del 27/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la variante in argomento prevede:

- una revisione del dimensionamento del sistema residenziale con l'inserimento del quantitativo volumetrico sostenibile, calcolato nella fase di redazione del PAT originario senza la riduzione a suo tempo operata, aggiungendo, quindi, al carico aggiuntivo originario una quantità volumetrica pari a 40.900 mc;
- una redistribuzione del volume turistico-ricettivo tra le ATO, mantenendo inalterato il volume totale del PAT Vigente, che tiene conto anche delle esigenze delle categorie economiche interessate;
- il recepimento sul piano normativo e cartografico del PTCP di Verona;
- la revisione delle fasce di rispetto cimiteriali in recepimento della normativa vigente;
- l'individuazione di una nuova area di servizio di interesse sovracomunale;

PRESO ATTO che nella relazione tecnica gli interventi in argomento non sono localizzati;

PRESO ATTO che per gli interventi in argomento non è possibile escludere la localizzazione in ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante possono corrispondere ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31134 - Castagneto dei suoli xerici", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "31185 - Ostrio-querceto tipico", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32211 - Arbusteto", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Tetrao tetrix*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Sylvia nisoria*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Miniopterus schreibersii*, *Hystrix cristata*;



CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Variante 2 al PAT, del Comune di Costermano (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di non interessare habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/Cee;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla*



intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Tetrao tetrax, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lullula arborea, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Miniopterus schreibersii, Hystrix cristata) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Costermano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione con la quale si attesta che sono pervenute n. 3 osservazioni, e che le osservazioni pervenute non hanno attinenza con questioni ambientali.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, (VAS VINCA NUUVV), in data 22 marzo 2016, dalla quale emerge che:

L'analisi approfondita e puntuale dei contenuti del territorio di Costermano e lo studio delle dinamiche relazionali tra le risorse ambientali, economiche, culturali e sociali compiuti dal PAT vigente rimangono validi anche per la presente Variante Parziale al Piano di Assetto del Territorio n.2. La Variante in oggetto risulta di minimo impatto rispetto al PAT vigente e alla Variante n°1, in quanto prevede poche nuove azioni che confermano sostanzialmente quanto già definito negli obiettivi strategici individuati nel PAT vigente.

Le analisi degli impatti delle azioni previste dalla Variante parziale al Piano di Assetto al Territorio n°2, nelle relative ipotesi di progetto, ipotesi zero e scenario alternativo hanno dimostrato la congruità delle indicazioni del piano, che consente di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, tramite una redistribuzione del carico turistico-ricettivo, la previsione di aree a servizi di nuova previsione soggette a nuove azioni di tutela e di nuove azioni di mitigazione e compensazione ambientale. In seguito all'adeguamento della presente Variante Parziale al PAT n.2 allo strumento sovraordinato provinciale PTCP, approvato con DGR n.236 del 03.03.15 viene aumentato il livello di sostenibilità. Il confronto dei dati emersi dalle analisi della Variante vigente n°1 e della Variante n°2 permette di osservare che complessivamente il progetto di variante è migliorativo nei confronti dell'ambiente. A tale proposito deve essere osservato che tale effetto risulta in perfetta sintonia con gli obiettivi del piano, che intende valorizzare le risorse naturalistiche e ambientali.

Relativamente alla Superficie Agricola Utilizzata il Comune di Costermano continua a conservare una superficie agricola pari complessivamente pari al 44.49 %, e presente anche in quegli ATO caratterizzati da una forte urbanizzazione (ATO R1.1 – Canforal-Belpo, R1.2 – ATO Castion, ATO R1.3 - Albarè). Riconfermando il calcolo massimo sostenibile del fabbisogno di edilizia abitativa effettuato nel PAT. Riguardo al sistema turistico-alberghiero, nel confermare a sua



volta la quantità volumetrica prevista dal PAT originario, prevede una redistribuzione nella suddivisione per singolo ATO del carico aggiuntivo turistico-ricettivo con la soppressione di una quota di volume dell'ATO A1.1 Monte Canforal – Monte Belpo e la conseguente redistribuzione della stessa negli altri ATO. Relativamente alle misure di compensazione/mitigazione e ai criteri di sostenibilità perseguiti, si conferma quanto già affermato nel Piano di Assetto del Territorio, ma con la variante parziale n°2 in esame si provvede ad individuare ulteriori misure di mitigazione in seguito anche all'adeguamento con lo strumento di pianificazione sovraordinata del PTCP della Provincia di Verona.

La sostenibilità della suddetta variante è quindi nello specifico garantita da una serie di misure volte alla mitigazione di aree di pregio paesaggistico, della tutela di una grotta, di aree esondabili o a ristagno idrico, della rete ecologica locale, delle aree di rinaturalizzazione, di mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa e all'individuazione di servizi di interesse sovracomunale di maggior rilevanza di previsione.

Visti gli esiti dei dati ambientali che rimangono sostanzialmente invariati della variante parziale al Piano di Assetto al Territorio vigente n°2 rispetto al PAT vigente e alla Variante parziale n°1, si ritiene che ci si debbano attendere impatti minori rispetto alle previsioni del PAT vigente e che tale proposta sia coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico-ambientali-paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario.

Rimane importante la fase di monitoraggio delle azioni che servirà a individuare gli impatti negativi e/o l'inefficienza delle azioni migliorative; in tal caso sarà necessario adottare opportune misure correttive.

Il Rapporto Ambientale della variante n. 2 al PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

RITENUTO che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**



sul Rapporto Ambientale alla variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di COSTERMANO a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati della variante al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione della variante.

2. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dalla variante al PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

6. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Mestre-Venezia, li 22 marzo 2016

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis